

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07685/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7685 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, presso il cui studio in Roma, via Salaria n. 95, è elettivamente domiciliato;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, Comune di Senigallia e Regione Marche, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- in parte qua, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/03/2017, avente ad oggetto “Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 comma 439 della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232. (Legge di Bilancio 2017)”, pubblicato in G.U. n. 123 del 29/05/2017 e della Tabella D allegata;

- dell'intesa di cui alla Conferenza Unificata del 23/02/2017 rep. n. 18/CU sullo schema del DPCM attuativo dell'art. 1 co. 439 L. n. 232/16,

nonché

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi specificamente incluse anche le corrispondenze, le missive, i decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo e che hanno riguardato l'odierno Comune ricorrente, seppure non espressamente menzionati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di San Benedetto del Tronto il 7\11\2017:

per la nullità e/o l'annullamento, previa sospensiva

- della nota del Direttore Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del 17/08/2017, avente ad oggetto: “Contributo ai Comuni per concorso alle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 - Attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del DPCM 10.03.2017 (pubbl. in G.U n. 123 del 29.05.2017)”;

- della nota del Direttore Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del 18/09/2017 ad oggetto: “art. 3 comma 4, D.P.C.M. 10 marzo 2017 di attuazione art. 1, comma 439, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Contributo ai Comuni per concorso alle spese sostenute per Uffici Giudiziari fino al 31 agosto 2015”;

- della nota del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale dell'1/8/17, non conosciuta ma

citata nel provvedimento del 17/8/17,

- di ogni altro atto, provvedimento, parere e atto in genere, assunto nel corso del procedimento anche se non conosciuto al ricorrente e/o qui non espressamente menzionato, i quali costituiscono atti consequenziali a quelli oggetto del ricorso principale, la cui impugnativa per quanto di ragione qui si conferma e rinnova, in punto a declaratoria di nullità e/o annullamento di:

- in parte qua, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/03/2017, avente ad oggetto “Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 comma 439 della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232. (Legge di Bilancio 2017)”, pubblicato in G.U. n. 123 del 29/05/2017 e della Tabella D allegata;

- dell'intesa di cui alla Conferenza Unificata del 23/02/2017 rep. n. 18/CU sullo schema del DPCM attuativo dell'art. 1 co. 439 L. n. 232/16, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi specificamente incluse anche le corrispondenze, le missive, i decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo e che hanno riguardato l'odierno Comune ricorrente, seppure non espressamente menzionati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comuni potenzialmente incisi da un'eventuale rimodulazione in termini sfavorevoli del contributo/finanziamento per effetto dell'eventuale accoglimento del gravame proposto da parte ricorrente, atteso il carattere scindibile del provvedimento gravato in proporzione e nei limiti dell'interesse azionato ed unicamente con riferimento

alla posizione della parte originaria ricorrente (v. CdS IV 2203/2018);

Ritenuto che debba tenersi conto della posizione di controinteresse effettivamente ravvisabile in capo ai beneficiari dei contributi ovvero di tutti i comuni destinatari degli stanziamenti di cui alla Tabella D allegata al d.P.C.M., autorizzandosi l'integrazione del contraddittorio, dato l'elevato numero di destinatari, mediante la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- l'identità della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame;
- 4.- l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati;
- 5.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica in forma semplificata;
- 6.- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba, in conseguenza di quanto disposto, pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza nonché dell'elenco nominativo dei comuni controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto, inoltre, che la P.A. resistente:

b.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati;

c.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza

reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "pubblicità legale", in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che i disposti adempimenti debbano essere effettuati, quanto alla parte di competenza del ricorrente, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), dispone che parte ricorrente proceda alla integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica dell'8 maggio 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO